



## **REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DEGLI ALUNNI**

### **Art. 1 - Principi**

- I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono a promuovere comportamenti responsabili e consapevoli, nonché a rafforzare la coscienza civile con la correttezza dei rapporti all'interno della comunità scolastica.
- La responsabilità disciplinare è personale.
- Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni e ad indicare eventuali prove e testimonianze.
- Nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sulla valutazione del profitto.
- In nessun caso può essere sanzionata, né direttamente né indirettamente, la libera espressione d'opinione correttamente manifestata, non lesiva dell'altrui personalità o diritto, espressa a tempo e luogo.
- Le sanzioni sono sempre proporzionali all'infrazione disciplinare.

### **Art.2–Gli studenti devono:**

- rispettare tutto il personale della scuola ed i compagni;
- frequentare regolarmente le lezioni;
- studiare con assiduità e serietà;
- portare sempre il materiale didattico occorrente;
- non portare più denaro del necessario e non lasciare incustoditi oggetti di valore;
- non danneggiare il materiale e gli arredi scolastici a pena di risarcimento, individuale o di gruppo, nonché di sanzioni disciplinari prescindenti dalla oblazione;
- usare abbigliamento sobrio e decente secondo il senso comune dell'ambiente scolastico che frequentano;
- non usare il telefono durante le lezioni e disinserire, in tutti i locali della scuola, l'avvisatore acustico;

- osservare scrupolosamente l'orario scolastico;
- ritardi ed anticipazioni d'uscita possono costituire materia disciplinare se frequenti e non adeguatamente giustificati; inoltre l'accettazione di tutte le giustificazioni appartiene al profilo delle concessioni, mai è atto dovuto; l'alunno deve aver ben presente questo fatto;
- la presenza nei locali comuni della scuola, deve essere connotata dalla compostezza, dal basso tono della voce, dal passo e non dalla corsa avendo premura di non disturbare in alcun modo il lavoro, la dignità e la tranquillità altrui.

### **Art. 3– Comportamenti occasionali**

- In presenza di comportamenti occasionali e non gravi relativi a scarsa diligenza e puntualità, disturbo durante le lezioni, atteggiamenti offensivi, violazioni della norma di sicurezza, abbigliamento non consono all' istituzione scolastica, gli studenti potranno essere soggetti a richiamo verbale o scritto. Il richiamo verbale potrà costituire un precedente per l'inflizione della ammonizione scritta.

### **Art.4– Sinossi analitica delle sanzioni**

- Tenuto conto dei principi e dei criteri di cui all' art. 1 del presente regolamento e delle disposizioni del DPR del 24 giugno 1998 n.249, l' organo competente dovrà irrogare i seguenti provvedimenti disciplinari, con le forme di pubblicità prescritte, in corrispondenza delle relative infrazioni.

Le sanzioni più gravi sono annotate sul registro di classe.

| <b><u>Comportamento sanzionato</u></b>   | <b><u>Organo competente a chiedere la sanzione</u></b> | <b><u>Sanzione</u></b> | <b><u>Pubblicità del provvedimento sanzionato</u></b>  |
|--|--|------------------------|--|
| Scorrettezze e offese verso i componenti della comunità scolastica, turpiloquio, blasfemia.  | Docente o dirigente.                                   | Ammonizione scritta.   | Annotazione nel registro di classe.                    |
| Disturbo continuato durante il regolare svolgimento della vita scolastica; uso del telefono in aula, durante l' orario di lezione; mancanze plurime ai doveri di diligenza, mancata osservazione delle norme di sicurezza. | Docente o dirigente.                                   | Ammonizione scritta.   | Annotazione nel registro di classe.                    |
| Ritardi abituali o non giustificati; ripetersi di  | Dirigente.   | Ammonizione scritta.   | Annotazione nel registro di classe, comunicazione alla |

|  |  |   |   |
|--|--|---|---|
| assenze o assenze ingiustificate.  |  |   | famiglia degli studenti minorenni.  |
| Danneggiamento volontario di oggetti di proprietà della scuola o di altri.   | Docente o dirigente.                                   | Ammonizione scritta e risarcimento del danno (l' entità del risarcimento è quantificata dall' ente proprietario). | Annotazione nel registro di classe, comunicazione alla famiglia degli studenti minorenni. |
| Violazione delle norme sul divieto di fumo.  | Responsabile dell' osservanza del divieto o dirigente. | Ammonizione scritta e sanzione pecuniaria di legge.   | Annotazione nel registro di classe, comunicazione alla famiglia degli studenti minorenni. |
| Recidiva dei comportamenti sanzionati con ammonizione scritta.   | Consiglio di classe                                    | Allontanamento dalla scuola da 1 a 5 giorni.  | Comunicazione alla famiglia degli studenti minorenni.                                     |
| Gravi scorrettezze, offese e molestie verso i componenti della comunità scolastica.  | Consiglio di classe                                    | Allontanamento dalla scuola da 1 a 5 giorni.  | Comunicazione alla famiglia degli studenti minorenni.                                     |
| Disturbo grave e continuato durante le lezioni, mancanze gravi e continuate ai doveri di diligenza e puntualità, falsificazioni di firme e alterazioni di risultati. | Consiglio di classe                                    | Allontanamento dalla scuola da 1 a 5 giorni   | Comunicazione alla famiglia degli studenti minorenni.                                     |
| Uso di sostanze psicotrope.  | Consiglio di classe.                                   | Allontanamento dalla scuola da 1 a 5 giorni.  | Comunicazione alla famiglia degli studenti minorenni.                                     |
| Recidiva dei comportamenti sanzionati con allontanamento dalla scuola fino a 5 giorni.   | Consiglio di classe.                                   | Allontanamento dalla scuola per un periodo non superiore a 15 giorni.   | Comunicazione alla famiglia degli studenti minorenni.                                     |
| Violenza intenzionale, offesa alla dignità delle persone, furti.   | Consiglio di classe.                                   | Allontanamento dalla scuola per un periodo non superiore a 15 giorni.   | Comunicazione alla famiglia degli studenti minorenni.                                     |
| Molestie sessuali, spaccio di sostanze stupefacenti.   | Consiglio di classe.                                   | Allontanamento dalla scuola per un periodo non superiore a 15 giorni.   | Comunicazione alla famiglia degli studenti minorenni.                                     |
| Presenza di reati o fatti avvenuti all' interno della scuola che   | Consiglio di classe.                                   | Allontanamento dalla scuola per un periodo non superiore a 15 giorni.   | Comunicazione alla famiglia degli studenti minorenni.                                     |

|   |  |  |  |
|---|--|--|--|
| possono rappresentare pericolo per l'incolumità delle persone e per il sereno funzionamento della scuola. |  |  |  |
|---|--|--|--|

### **Norme esplicative della sinossi analitica delle sanzioni**

- Per quanto concerne la recidiva si prende in considerazione il comportamento dello studente globalmente e senza specifici limiti di tempo.
- Tutte le infrazioni previste dal presente regolamento sono sanzionabili quando vengono commesse sia all'interno dell'edificio scolastico e durante attività curricolari sia durante le attività extracurricolari, integrative, connesse con attività didattiche e organizzate dalla scuola anche in sedi diverse.
- Gli organi competenti a disporre le sanzioni (dirigente, consiglio di classe, docente) decidono dopo aver sentito le ragioni addotte dallo studente che ha la facoltà di presentare prove e testimonianze.
- Le sanzioni per mancanze disciplinari commesse durante le sessioni d'esame sono inflitte dalle commissioni d'esame e sono applicabili anche ai candidati esterni.
- Le riunioni dei consigli di classe, trattandosi di discussione su argomenti che possono avere risvolti personali e coinvolgenti il diritto alla privacy delle persone, avvengono tra i soli membri dell'organo collegiale che sono tenuti al segreto d'ufficio. Nel caso in cui il procedimento disciplinare riguardi un rappresentante della componente studentesca, ovvero il figlio di un rappresentante dei genitori, essi saranno sostituiti, per quel procedimento disciplinare, dal primo o dai primi non eletti.
- Il voto relativo alle sanzioni disciplinari è segreto e la delibera relativa alla sanzione viene adottata a maggioranza assoluta dei voti validi.

### **Art.5 - Casi di particolare gravità**

- "L'allontanamento dello studente dalla comunità scolastica può essere disposto anche quando siano stati commessi reati o vi sia pericolo per l'incolumità delle persone. In tal caso la durata dell'allontanamento è commisurata alla gravità del reato, ovvero al permanere della situazione di pericolo" (Art.4, punto 9 D.P.R. n.249 del 26.6.1998), fatto salvo il deferimento all'autorità giudiziaria ove previsto dalla legge.

- La scuola, in caso di provvedimenti di allontanamento, cercherà, per quanto possibile, di mantenere un rapporto con lo studente e con la famiglia, al fine di prepararne il rientro nella comunità scolastica.

**Art.6 - Circostanze rilevanti ai fini della determinazione della sanzione**

- L'organo preposto a comminare la sanzione terrà conto del comportamento pregresso dell'alunno.